

ESTRATTO DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ΖΑΧΆΡΙΣ ΟΔΥ" ("ZACCHARIS ODV")

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1

È costituita l'Associazione denominata **"ΖΑΧΆΡΙΣ ΟΔΥ"** (**"ZACCHARIS ODV"**). Essa è costituita e organizzata come Associazione di Volontariato ai sensi dell'art. 32 e seguenti del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione ha sede legale in Milano, via della Commenda n. 5, presso l'Istituto Zaccaria ma, con deliberazione del Consiglio Direttivo, potranno essere istituite eventuali sedi secondarie al fine di permettere una migliore attività d'intervento.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 2

L'Associazione **"ΖΑΧΆΡΙΣ ΟΔΥ"** (ZACCHARIS ODV), da ora chiamata per brevità Associazione, è apartitica e apolitica, non ha rapporti di dipendenza e non è in alcun modo collegata a enti pubblici o privati – sia italiani sia stranieri – aventi finalità di lucro.

Essa è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale – anche con risvolti culturali, educativi e scolastici – mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività d'interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 3

Per il raggiungimento delle predette finalità l'Associazione svolgerà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri soci:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- d) cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni, anche in favore delle popolazioni straniere con le quali l'Associazione riterrà opportuno lavorare;
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- h) tutela e valorizzazione dell'identità e del patrimonio culturale dei popoli, intesi come conoscenza e valorizzazione di usi e costumi, simboli e tradizioni di un popolo;
- i) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, inteso come salvaguardia delle biodiversità, ricerca di un impatto sostenibile delle attività di sviluppo e come valorizzazione delle potenzialità di un territorio;
- j) agevolazione del processo di ricomponimento delle comunità colpite da crisi e conflitti con lo scopo di riportarle a riaffermare la propria identità e a condurre una vita serena.

Quanto sopra con particolare riguardo alla promozione della dignità della persona umana e della famiglia, all'accrescimento dell'esercizio della carità e al sostegno delle persone sofferenti nel corpo e nello spirito, in particolare i bambini e quanti si trovano in età scolare.

Art. 4

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 5

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi, dei quali condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti, pubblici e privati, al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

SOCI

Art. 6

Possono diventare soci dell'Associazione gli alunni e gli ex alunni dell'Istituto Zaccaria, ma anche coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione, mettendo a disposizione – gratuitamente – parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale, nei termini prescritti dall'Assemblea.

Art. 7

La domanda di ammissione in qualità di socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che deciderà sull'accoglimento o sul rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio. L'ammissione è annotata nel libro degli associati, anche in formato elettronico.

omissis

Art. 9

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione della stessa e versano un contributo annuale libero (*soci fondatori*); quelli che ne fanno richiesta, versano la quota d'iscrizione e prestano attività di volontariato gratuito (*soci ordinari*) e quelli che ne fanno richiesta, versano la quota d'iscrizione e forniscono un sostegno economico alle attività dell'Associazione (*soci sostenitori*). Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili.

omissis

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 10

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e su tutte le iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere l'attività comunemente concordata; essi hanno diritto di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi e di accedere – nei modi e nei tempi previsti dalla normativa in vigore – ai libri sociali, ai documenti e ai verbali.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 (*quindici*) giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le disposizioni statutarie e le norme contenute nei regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione si avvale, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni fornite dai propri soci, che sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese, effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'attività del socio volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Nessun associato – sia attivo sia cessato – può rivendicare diritti sul patrimonio dell'Associazione.

omissis

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 12

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se costituito.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite: i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o alcuna remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute, in relazione all'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

omissis

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 30

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi ed entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- proventi ed entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

L'utilizzazione dei proventi deve avvenire nel modo più opportuno, per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 31

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli, pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 32

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili quanto previsto dall'articolo 8 comma 3 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 33

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli utili o gli avanzi di gestione non possono essere in alcun modo distribuiti, anche in modo indiretto, tra soci, lavoratori, collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi associativi, ma devono essere impiegati per la realizzazione delle attività sociali.

omissis

CONVENZIONI

Art. 37

Tra l'Associazione e altri enti o soggetti possono essere stipulate convenzioni. Esse sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione.

ASSICURAZIONE

Art. 38

Tutti i volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

LOGO E MOTTO

Art. 39

L'Associazione fa uso di un logo (ALLEGATO A), di forma quadrangolare, riportante su due righe il nome della stessa ΖΑΧΑΡΙΣ, la prima parte di colore porpora, la seconda di colore nero, all'interno della lettera "C" è incluso il giglio di colore nero. Sullo sfondo, retinato in colore grigio chiaro, la parte centrale di un giglio. Fa da contorno il motto latino: OMNIA SUFFERT, OMNIA CREDIT,

OMNIA SPERAT, OMNIA SUSTINET (tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta) tratto dall'inno alla carità di san Paolo apostolo (1Cor 13,7).

omissis



Il presente statuto è stato registrato all'Agencia delle Entrate – Direzione Provinciale di Milano – Ufficio Territoriale di Milano 2 al n. 7445 serie 3 in data 30 dicembre 2019.